distribuzione 732 - anno CL - fascicolo 4 2018 - I.S.S.N. 0391 5646

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CL - Fascicolo 4 2018

STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento
Formato cartaceo Italia ..... € 114,00
Formato cartaceo estero 164,00
Formato digitale (con login) 98,00
Formato digitale (con ip) 107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login) 136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip) 194,00
Fascicolo singolo cartaceo* 30,00
Fascicolo singolo digitale 25.00
Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN)
Finito di stampare nel mese di dicembre del 2018

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. "Lumsa" di Roma
Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D'Agostino – Ord. Università di Roma "Tor Vergata"; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"; Pasquale Lillo – Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma "La Sapienza"

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – "Lumsa" di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università "Rey Juan Carlos" di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma "Tor Vergata"
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – "Lumsa" Di Roma
Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva
Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum
Dott. Matteo Carnì
Dott. Manuel Ganarin
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, M. Bianchi).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. Gellio, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, …). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. Gellio, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, 1, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010[4]).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «……» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: "……" (doppi apici); l'uso degli apici singoli '……' è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione "vol." (seguito da numero romano) e del vocabolo "tomo" (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. Tizis, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: "n." o "nt.".
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. Tizis, A. Gellio, Roma, 2011).

Archivio Giuridico, anno CL, fasc. 4 2018, pp. 673-688

Mario Caravale

STORIOGRAFIA GIURIDICA E METODO: QUALCHE NOTA*

1. L'impostazione metodologica degli studi di storia del diritto medievale e moderno ha vissuto a partire dalla metà del secolo XIX una ricca ed articolata evoluzione in rapporto con quelle da un canto della scienza giuridica, dall'altro della storiografia politico-sociale. Una evoluzione che in questa sede può essere indicata soltanto in termini estremamente sommari.

Si può iniziare il discorso ricordando che subito dopo l'Unità d'Italia la storia del diritto stentò a trovare precisa definizione e adeguata collocazione all'interno dell'ordine degli studi di giurisprudenza. La disciplina era infatti necessariamente legata al periodo dell'antico regime, al periodo, cioè, che il nuovo ordine giuridico nato con lo Stato sovrano inaugurato dalla Rivoluzione francese e con i codici condannava come regno della confusione, della molteplicità e contraddittorietà delle fonti e delle istituzioni, dell'incertezza della giustizia, l'esatto opposto della nitidezza, chiarezza, certezza che il diritto aveva finalmente e definitivamente conquistato. Pertanto prima di riconoscerle una propria individualità e una funzione significativa nella formazione culturale degli studenti si preferì vederla come momento propedeutico ai veri e propri studi giuridici e quindi leggerla come parte della Introduzione agli studi giuridici.

Un significativo contributo alla maturazione della disciplina venne, comunque, dalla diffusione della scuola storica ed in particolare dell'opera di Savigny che presentava il diritto medievale come prosecuzione del diritto romano e la scienza giuridica di glossatori e commentatori in immediata continui-

* Contributo sottoposto a valutazione.

tà con la giurisprudenza romana. L'influenza dell'impostazione di Savigny ebbe come conseguenza primaria l'identificazione della storia giuridica postromana con il Medioevo, il periodo in cui particolarmente significativo era stato il contributo di originalità della dottrina giuridica, la quale aveva saputo adeguare il diritto romano ad una realtà sensibilmente diversa da quella del mondo antico. Dalla stretta, inscindibile, connessione con il diritto romano, la disciplina usciva nobilitata e potè trovare anche in Italia una propria adeguata collocazione nel quadro degli studi giuridici.

Peraltro il contributo della scuola storica non si limitava a Savigny: particolarmente ricca era anche la corrente germanistica che guardava alla tradizione fondata sugli ordinamenti originari dei popoli germanici ed evoluta, dopo lo stanziamento di questi ultimi nelle terre dell'antico Impero di Roma, nella ricca messe di consuetudini popolari e locali. Sensibili alle suggestioni culturali di questi indirizzi della scuola storica, gli studiosi italiani condivisero l'identificazione della storia giuridica postromana con il solo periodo medievale, si impegnarono nella ricostruzione e nell'analisi di testi ancora inediti delle opere dei giuristi, avviarono nuove ricerche sul pensiero innovativo della dottrina medievale, contribuirono alla pubblicazione della vastissima documentazione relativa alla concreta vita sociale delle comunità medievali, pubblicazione in cui centri di ricerca, come le numerose Società di storia patria, erano innanzi tutto impegnati e che forniva preziose testimonianze delle variegate consuetudini seguite dalle medesime comunità. E fu proprio sulla lettura di dette consuetudini che tra la fine del secolo XIX e l'inizio del successivo si aprì tra gli studiosi italiani un primo dibattito metodologico: da una parte erano quelli che, come Federico Schupfer, ritenevano che gli usi seguiti dalle comunità italiane, soprattutto nell'area centro settentrionale della penisola, erano stati plasmati prevalentemente dalla tradizione popolare dei conquistatori germanici la quale avrebbe emarginato la tradizione delle vinte popolazioni romane; dall'altra quelli che, come Nino Tamassia, sostenevano, al contrario che era stata proprio quest'ultima a prevalere in virtù della sua superiore razionalità e spirituali-

tà, riuscendo a plasmare il diritto dei vincitori. L'analisi del concreto diritto vigente nelle comunità medievali italiane, comunque, non si fermò a questo dibattito: alcuni storici del diritto, affascinati dalle aperture della storiografia positivista, indirizzarono la loro attenzione alla ricostruzione delle condizioni socio-economiche delle comunità medievali, delle forme organizzative e produttive delle stesse. Si tratta di un indirizzo metodologico di particolare interesse, che trovò in Giuseppe Salvioli il suo esponente più prestigioso.

Nel corso degli anni '80 del secolo XIX, poi, la scienza giuridica italiana aderì nella sua stragrande maggioranza all'indirizzo metodologico teorizzato dalla scuola pandettistica che aveva avuto la sua definizione più completa da parte della dottrina germanica. Questo nuovo indirizzo leggeva l'ordinamento giuridico come un sistema unitario nel quale le singole norme trovavano un comune fondamento in concetti e princìpi omogenei ed erano, perciò, tra loro in rapporto logico razionale, fondamento e rapporto che consentivano la soluzione di ogni singolo caso attraverso un ragionamento chiaro e scientificamente lineare. La lettura dell'ordinamento giuridico come un sistema teorico aveva l'immediata conseguenza di liberarlo da ogni rapporto con concrete realtà sociali: il diritto era visto come un insieme esclusivamente logico, dogmatico ed astratto, rinvenibile in ogni tempo ed in ogni società. Ed era il diritto privato ad offrire il paradigma primario di detto sistema teorico, con le sue norme ordinate in istituti e coordinate tra loro in maniera organica e razionale: gli altri settori del diritto a detto sistema civilistico guardavano per costruire il proprio sistema. A sua volta il sistema di diritto privato si avvaleva di un insostituibile archetipo, quello costituito dal diritto romano. Ne derivava una innovativa lettura di quest'ultimo, una lettura che escludeva ogni attenzione all'evoluzione storica della disciplina, identificava sostanzialmente il diritto romano con le sole norme civilistiche, per quest'ultime rompeva il legame tra momento sostanziale e momento processuale e presentava detto diritto privato come articolato esclusivamente nella categoria dell'istituto.

La Pandettistica, dunque, esaltava il significato della scienza romanistica e della sua funzione nella formazione del giurista. Non favoriva certamente la storiografia del diritto medievale che si occupava di realtà giuridiche molteplici, contraddittorie, asistematiche. In questa nuova temperie culturale alcuni storici del diritto cercarono di trovare un proprio spazio condividendo da un canto l'impostazione pandettistica e volgendo, dall'altro, la loro ricerca alla ricostruzione delle novità intervenute nella disciplina degli istituti civilistici dalla fine dell'Impero romano all'età dei codici. È per questo motivo che si cominciò a parlare di diritto intermedio, quello, cioè, intercorso tra la compilazione giustinienea e la codificazione napoleonica. Gli storici che seguirono una tale impostazione riconoscevano che l'ordinamento giuridico trovava nel diritto civile il suo momento più autenticamente razionale e sistematico, che detto diritto civile si era sempre articolato, dall'età romana a quella contemporanea, in istituti immutabili nella sostanza e diversi solo nella disciplina, la quale era necessariamente dipendente dalla realtà politica, economica e culturale di ogni epoca. Espressione di tale indirizzo metodologico sono i numerosi manuali di storia del diritto privato, come quello di Cesare Nani, nei quali per ogni istituto disciplinato dal codice civile 1865 la normativa romana era seguita dalle novità introdotte nel periodo successivo e, infine, si dava conto di quanto i codificatori avevano conservato di una tale lunga tradizione.

La codificazione napoleonica aveva spezzato l'unità tradizionale dello *ius*, disciplinando separatamente il diritto civile, il penale, il commerciale, il processuale civile e il processuale penale. E su questa impostazione la scienza giuridica ottocentesca aveva individuato uno spazio, distinto dagli altri settori, per il diritto pubblico. All'evoluzione conosciuta da quest'ultimo dopo la fine dell'Impero romano indirizzarono le loro ricerche alcuni storici del diritto. L'impostazione metodologica di questi studi si segnala per l'adesione all'indirizzo prevalente nella storiografia politica e certamente in linea con la lettura pandettistica, quello, cioè, che vedeva lo schema dello Stato sovrano – nato con la Rivoluzione francese, unico legittimo

titolare della superiore potestà, fonte esclusiva del diritto e di ogni inferiore autorità – in tutti gli ordinamenti del passato: ne derivava che ogni soggetto qualificato nelle fonti con il titolo di imperatore, re, duca, marchese, barone, ecc., era accreditato di un potere della medesima natura di quella dello Stato sovrano. La pluralità degli ordinamenti giuridici originari, nati spontaneamente dalle concrete necessità organizzative, difensive, produttive di comunità e popolazioni venne completamente disconosciuta, mentre era unanimamente condivisa l'idea secondo la quale anche nel mondo medievale ogni forma di diritto era legittima solo in quanto decisa o concessa o tollerata dal titolare della sovranità, ogni autorità era vigente perché da quest'ultimo legittimata o sopportata, il vero diritto era quello della legge, dell'ordine, cioè, disposto dal sovrano. È un'impostazione, questa, che si rinviene, ad esempio, nel manuale di Federico Ciccaglione, nel quale la storia del diritto civile è distinta da quella del diritto pubblico e quest'ultimo è incentrato sul ruolo del titolare della sovranità.

L'affermazione del metodo pandettistico in Italia si espresse tra la fine del secolo XIX e l'inizio del successivo nella definizione in forma di sistema di ciascun settore del diritto, dal diritto penale al commerciale agli stessi diritti processuali e al diritto amministrativo. L'unica disciplina dell'ordine di studi di giurisprudenza che manteneva una sostanziale asistematicità era la storia del diritto. I suoi cultori continuavano ad interessarsi in modo sostanzialmente esclusivo del mondo medievale, ne accrescevano la conoscenza con edizioni di fonti manoscritte, ma non facevano progressi significativi nel colloquio con i giuristi positivi. Prevaleva allora l'idea che solo configurandola a sistema, la materia di studio poteva essere accreditata come scienza: e tale qualificazione, unanimamente riconosciuta ad ogni disciplina del corso di giurisprudenza, tardava ad essere estesa alla storia del diritto medievale proprio per la difficoltà di riconoscerle profili sistematici.

2. Questa situazione venne modificata negli anni '30 da Francesco Calasso, il quale formulò un'idea unitaria del diritto medievale che offriva una lettura omogenea e sistemati-

ca della pluralità di fonti e di norme. L'elemento unificante di detta pluralità era costituito, a suo parere, dal Sacro Romano Impero, diretto erede di quello dell'antichità, che da quest'ultimo si distingueva perché al carattere temporale aggiungeva quello spirituale e religioso. Secondo Calasso, la dottrina giuridica medievale aveva teorizzato come diritto proprio dell'Impero il diritto romano giustinianeo, ne aveva elaborato una lettura innovativa che lo rendeva utile per la disciplina della società contemporanea e lo aveva affiancato all'altro diritto universale, quello canonico: due diritti universali, corrispondenti alla natura bifronte dell'Impero medievale tendenzialmente universale, due diritti che pur avendo ciascuno un proprio ambito di applicazione – il romano competente per le questioni temporali, il canonico per le materie spirituali – erano tra loro inscindibilmente legati, così come lo erano i due aspetti dell'Impero. Una simbiosi tra i due diritti universali che consentiva di colmare le lacune dell'uno ricorrendo alle norme dell'altro. Diritto romano e diritto canonico, nell'interpretazione creativa della dottrina, costituivano, allora, l'*utrumque ius*, il diritto comune a tutti i popoli dell'Impero.

Diritto comune, però, non diritto unico, perché il diritto romano canonico non era il solo vigente. L'Impero medievale, infatti, si distingueva nettamente dallo Stato contemporaneo che aveva eliminato i tradizionali ordinamenti particolari e con loro ogni diaframma tra i cittadini e sé stesso. Al contrario, l'Impero medievale si sostanziava della molteplicità di ordinamenti e di realtà particolari delle sue regioni: di conseguenza, il diritto romano canonico si proponeva come comune a tutti i diritti degli ordinamenti e delle realtà particolari, gli *iura propria*, e con loro aveva stabilito precisi rapporti. Secondo Calasso tra il diritto comune romano canonico e gli *iura propria* vigeva un'ordinata gerarchia di fonti, secondo la quale dal diritto dell'ordinamento più piccolo si saliva gradualmente a quello dell'Impero universale. Di modo che i giudici attivi in un Comune dell'Italia centrosettentrionale risolvevano le vertenze loro sottoposte applicando innanzi tutto le norme degli statuti cittadini, ove queste non avessero disciplinato il caso in esame rivolgendosi alle consuetudini vigenti nel territorio

in cui il Comune si trovava e, se nemmeno tra queste avessero rinvenuto la norma adatta, richiamandosi al diritto comune; mentre i giudici delle corporazioni prima di prendere in esame lo statuto comunale dovevano ricercare la norma nello statuto corporativo. Dal canto loro i giudici attivi in una città dell'Italia meridionale, appartenente al Regno di Sicilia, prima di passare alle norme di diritto comune, dovevano verificare l'esistenza di una legge regia che aveva natura di disciplina generale per tutti gli abitanti del regno.

La tesi formulata da Calasso aveva, quindi, l'indubbio pregio di presentare il diritto dell'età medievale come unità organica e, quindi, di assegnargli natura di sistema. Certamente si trattava di un sistema diverso da quelli riguardanti il diritto romano e i singoli settori del diritto positivo, perché sistema di fonti più che di norme. Comunque si trattava di un sistema che permetteva una lettura unitaria e razionale della molteplicità e consentiva, di conseguenza, di riconoscere anche alla storiografia del diritto intermedio un valore scientificamente apprezzabile. Un sistema che, legato strettamente all'Impero medievale, aveva conosciuto, a detta di Calasso, una significativa evoluzione quando, con la formazione dei regni nazionali in età moderna, quell'Impero era entrato in crisi. Ma anche in età moderna aveva continuato ad esistere. E lo aveva fatto soprattutto in virtù della *permissio* del singolo sovrano, divenuto ormai unica fonte del diritto.

Né il contributo di Calasso alla revisione metodologica della disciplina si limitò alla costruzione del sistema medievale. Si è detto prima che un impulso importante allo studio della dottrina medievale era venuto da Savigny, il quale l'aveva letta come mera continuazione della giurisprudenza romana. Calasso contestò questa idea: a suo parere il diritto medievale presenta una propria individualità distinta e diversa da quella del diritto romano in quanto espressione di una cultura religiosa sconosciuta al mondo antico, una cultura ricca di equità, giustizia, fraternità, moralità che conferivano una nuova essenza spirituale alle norme laiche di Roma. Sotto questo aspetto, allora, l'esperienza medievale costituiva, a detta di Calasso, un insegnamento anche per il presente perché evi-

denziava l'inscindibile vincolo tra norma giuridica formale ed eticità sostanziale: un vincolo che – Calasso lo mise in risalto nella sua prolusione romana del 1946 – era stato smarrito negli anni bui del totalitarismo e che il nuovo ordinamento democratico doveva ripristinare e consolidare.

3. Calasso, dunque, si rifaceva all'impostazione metodologica del neoidealismo crociano. E alla scuola di Croce si ispirarono sin dagli anni '30 anche altri due storici del diritto, Giovanni Cassandro e Bruno Paradisi. Nessuno dei due, comunque, fu particolarmente attratto dalla visione sistematica di Calasso. Il primo volse la sua attenzione soprattutto alla concreta realtà sociale della quale le sue approfondite ricerche archivistiche offrivano ampia testimonianza. Il suo interesse per la vita concreta del diritto si espresse in particolare nell'analisi degli usi vigenti nelle comunità medievali dell'Italia meridionale, nei quali più consistente si palesava la tradizione di diritto romano e che al contempo erano diretta espressione della complessa e difficile vita produttiva di quelle società. Usi che Cassandro vedeva, pertanto, come esempio significativo del fenomeno per cui la norma astratta si fa disciplina viva e concreta, diventa diritto riconosciuto ed accolto da tutti i componenti delle comunità. E proprio questo diritto 'vivente' – quello che invera nella realtà storica la norma giuridica e che Cassandro definiva con l'espressione 'lex cum moribus' – doveva costituire, a suo parere, l'autentico oggetto di indagine dello storico giurista, dato che in esso si realizzava quell'unità di universale e di particolare che l'insegnamento crociano indicava come essenziale per la conoscenza del passato. Dal canto suo Bruno Paradisi dedicò le sue ricerche soprattutto allo studio della dottrina medievale, mettendone in rilievo i rapporti con il pensiero filosofico a lei contemporaneo e con il più generale clima culturale della medesima epoca, con risultati di significativa originalità che da un canto sottolineavano la piena originalità del pensiero giuridico medievale rispetto a quello della dottrina romana, dall'altro evidenziavano di quel pensiero momenti e contenuti fino ad allora trascurati dalla storiografia giuridica.

Su posizioni diverse, invece, si collocò Guido Astuti. Affascinato dalla chiarezza e dalla limpidezza delle costruzioni dogmatiche della romanistica e della civilistica, Astuti sin dagli anni '30 adottò un metodo che si può definire storico-dogmatico e che si avvicinava a quello che negli stessi anni era seguito tra i romanisti, ad esempio, da Giuseppe Grosso. Secondo tale metodo, in ogni epoca la dottrina giuridica aveva definito un sistema teorico unitario alla luce del quale interpretava i problemi giuridici concreti in maniera ordinata e coerente: lo storico del diritto, pertanto, aveva il compito di ricostruire un tale sistema e di cogliere la sua evoluzione nel tempo. Il contributo di Astuti si espresse anche sotto un altro aspetto: mentre fino ad allora la storia del diritto intermedio si era focalizzata essenzialmente sull'età medievale, egli superò questi confini temporali, aprendo l'analisi della dottrina di età moderna con un approfondito studio su Alberico Gentili.

Dalla metà del secolo scorso, poi, l'impostazione metodologica della Pandettistica cominciò a sgretolarsi: e fu innanzi tutto il diritto civile a mostrare le crepe di una lettura sistematica e unitaria che sempre meno risultava riconducibile alla crescente molteplicità delle leggi speciali, alla loro frequente disorganicità, alla loro non rara contraddittorietà interna. E di conseguenza si attenuò gradualmente l'ansia di plasmare gli studi di ciascun settore del diritto nella forma di un sistema. In questo nuovo clima culturale anche la proposta di Calasso cominciò a perdere vigore e ad essere oggetto di rilievi critici. È stato osservato, ad esempio, che le fonti attestano l'espressione *utrumque ius* non già nel senso di un diritto comune dell'Impero, ma solo per indicare un corso di studi in cui materie civilistiche si affiancavano alle canonistiche (Legendre), che i giuristi medievali non avevano consapevolezza di operare in un ordinato sistema di fonti, ma si rivolgevano ai testi giustinianei e canonistici solo quando li ritenessero utili per la soluzione di casi concreti e di conseguenza scartavano tutte le norme di quei testi che apparivano superate (Astuti), che la natura di diritto comune si può riconoscere al solo diritto romano, non al canonico, il quale si sarebbe limitato a definire la disciplina giuridica della Chiesa universale di fronte a

quella delle Chiese nazionali (Cassandro), che l'idea di diritto comune è presentata da Calasso in termini contraddittori, prima come sistema legislativo, poi come un fatto spirituale (Grossi), che lo stretto legame tra Impero medievale e diritto comune ha la conseguenza di leggere tale diritto come diritto sostanzialmente territoriale, vigente nelle sole regioni europee rientranti nell'Impero, mentre in realtà il diritto canonico era seguito anche in Paesi, come la Francia e l'Inghilterra, che non vi erano compresi, mentre il diritto romano non venne recepito per tutto il Medioevo in Germania che pure costituiva il nucleo dell'Impero stesso (Caravale).

Peraltro il tema della sistematicità del diritto medievale e moderno non appassionava più gli storici del diritto. L'attenzione fu concentrata sulla ricchissima dottrina del periodo intermedio, ormai definitivamente intesa come pienamente originale rispetto alla romana, con studi che ne approfondivano i contenuti e ne analizzavano le formulazioni su singoli problemi giuridici o che si dedicavano alla ricostruzione filologicamente corretta di testi ancora inediti. Tra gli allievi diretti di Calasso Ennio Cortese, dopo uno studio affascinante e oltremodo ammirevole per la ricchezza della dottrina esaminata dedicato alla norma giuridica, si è impegnato in una meritevole opera di edizione di fonti giuridiche medievali e di definizione del contributo dei maggiori giuristi dello stesso periodo, opera che ha arricchito sensibilmente le nostre conoscenze. Edizione di testi inediti e analisi originali di fonti dottrinarie segnano anche l'opera scientifica di un altro allievo di Calasso, Manlio Bellomo, i cui studi sull'organizzazione delle università – gli Studi – medievali sono di spiccata originalità. Raffinata ricostruzione filologica di testi giuridici e loro corretta interpretazione, che rivede, corregge e approfondisce letture precedenti, segna anche la vasta produzione di Domenico Maffei, allievo di Giovanni Cassandro, che da solo, insieme con Ennio Cortese o con altri studiosi ha fornito un insostituibile contributo di erudizione, essenziale per la conoscenza del pensiero medievale.

4. Questo indirizzo impegnato soprattutto nello studio e nell'edizione di fonti manoscritte è stato oggetto di critiche da parte di altri storici del diritto i quali lo hanno accusato di un eccessivo impegno filologico e paleografico che finiva per trascurare la trattazione di questioni di diritto, con la conseguenza di affievolire il colloquio con i cultori del diritto positivo e presentare la storia giuridica come materia di mero antiquariato. Tra le voci cirtiche che si sono levate contro detto indirizzo si può ricordare quella di Aldo Mazzacane, il quale in un lungo saggio apparso su *Studi storici* nel 1976 volle richiamare gli storici del diritto a concentrare la loro ricerca su concreti problemi di diritto, a riallacciare il discorso con i giuristi positivi i quali, a suo parere, potevano anche apprezzare le raffinatezze filologiche come parte di una comune tradizione giuridica, ma le vedevano di fatto come del tutto estranee ai loro studi. Mazzacane inoltre volgeva le sue critiche anche a quelle ricerche che si occupavano della dottrina di età medievale e moderna. Rilevava, infatti, che questa secolare dottrina, formulata a partire dalla scuola dei glossatori fino alla vigilia della codificazione napoleonica, era generalmente letta come espressione di un'unica, uniforme, immutabile cultura: a suo giudizio, invece, lo storico del diritto era chiamato ad interpretare le idee esposte da ciascun giurista del passato alla luce della cultura prevalente nel suo tempo e nel suo Paese, dei contemporanei indirizzi filosofici, dei concreti problemi vissuti dalla società in cui viveva. Si tratta di un rilievo di grande interesse, che riprendeva suggestioni dell'umanesimo giuridico e che sollecitava ad una più appropriata lettura del pensiero dei singoli autori e ad una più attenta considerazione dell'evoluzione storica della scienza giuridica. Resta, comunque, da tener presente che l'età moderna è caratterizzata anche dalla ricca produzione di trattati giuridici, dedicati a singoli problemi, a singoli contratti, e che tali trattati raccoglievano in forma unitaria le numerosissime opinioni che a partire dalla glossa fino alla compilazione del trattato stesso erano state formulate dalla giurisprudenza su ogni aspetto, anche minimo, del problema oggetto dell'opera: e a detti trattati i giudici ricorrevano per le loro sentenze, scegliendo in piena libertà

una delle tante interpretazioni, anche quelle più risalenti, interpretazione che, di conseguenza, finiva per costituire in quel momento il diritto vigente.

Non sono soltanto questi, comunque, gli spunti metodologici che segnano la storiografia giuridica degli ultimi decenni. Ne indicherò alcuni tra quelli che mi sembrano più evidenti.

Innanzi tutto il monopolio medievale della ricerca storico giuridica risulta definitivamente infranto. Dai primi rari studi degli anni '60 – tra i quali mi limito a ricordare le opere di due allievi di Calasso, Giuliana D'Amelio sull'illuminismo giuridico, Carlo Ghisalberti su Gravina e poi sulle costituzioni giacobine – si è passati ad un vastissimo e crescente numero di ricerche non soltanto sull'età moderna ma anche su quella contemporanea: ed è su quest'ultima, in particolare, che molti studi storico-giuridici – seguendo un indirizzo fortemente diffuso nella storiografia politica, economica, sociale – si volgono negli ultimi anni. Tanto che i più recenti manuali di storia del diritto non si limitano più, come si faceva ancora sulla metà del secolo scorso, al solo Medioevo, ma seguono l'evoluzione del diritto fino ai nostri giorni. Un'impostazione, questa, che ha, tra le altre, la conseguenza di spezzare in modo netto il legame tra la nostra disciplina e il diritto romano: non si tratta più della storia del diritto romano in epoca successiva all'antica o della storia di un diritto che è radicato nel romano e che dalla cultura medievale riceve una nuova, originale spiritualità, ma della storia complessa e articolata del diritto vigente in un lunghissimo periodo storico, articolato in epoche tra loro diverse.

Un secondo aspetto da mettere in risalto è costituito dal fatto che l'attenzione degli storici del diritto non è più concentrata sulla dottrina e sul diritto italiano, ma si è volta anche ad altri Paesi europei e occidentali. Tra gli allievi di Paradisi Vincenzo Piano Mortari ha pubblicato studi di grande spessore sul pensiero giuridico francese di età moderna, mentre Aldo Mazzacane ha dedicato importanti ricerche alla dottrina germanica. E lo svincolamento dalla giurisprudenza italiana di base romanistico-canonistica presenta anche un altro aspetto: hanno trovato spazio crescente indagini sul pensiero giuridi-

co e sulla realtà istituzionale di singole realtà italiane, ciascuna con una propria specificità: studi su Milano, su Napoli, su Venezia, sulla Sicilia, sulla Sardegna, sulle terre della Chiesa, su Genova, sul Piemonte si sono affiancate a indagini sulla giurisprudenza francese, tedesca, olandese.

Ancora. Il superamento dell'impostazione pandettistica ha aperto la strada ad una revisione dell'idea secondo la quale anche gli ordinamenti giuridici del passato dovevano essere letti secondo i princìpi e le caratteristiche dell'ordine giuridico dello Stato sovrano, quello nato dall'azione eversiva della Rivoluzione francese che aveva spazzato via una lunga, millenaria, tradizione. È stato allora messo in evidenza che nel Medioevo e nell'età moderna la fonte primaria del diritto non era la legge del sovrano, ma la consuetudine e l'interpretazione di giuristi e giudici (Caravale), che la Rivoluzione e i codici napoleonici operarono una radicale cesura con il passato, perché al tradizionale pluralismo delle fonti si sostituì il rigoroso monismo della legge, il suo assolutismo giuridico (Grossi) e che, di conseguenza, lo storico deve leggere il diritto di età medievale e moderna con criteri specifici legati alla concreta realtà giuridica, economica, culturale di quelle epoche. In particolare è stato messo in evidenza che nel Medioevo domina la consuetudine – per Grossi espressione della fattualità naturale della vita sociale, per me frutto delle condizioni economiche, difensive, produttive delle comunità – e che tale consuetudine dà vita in modo diretto a ordinamenti giuridici spontanei e originari, i quali possono legarsi a specifiche realtà territoriali, ma possono anche configurarsi come insiemi di situazioni personali particolari; ordinamenti i quali non soltanto presentano proprie norme giuridiche, ma definiscono anche proprie forme di giustizia e proprie forme di governo. Compito dello storico, allora, è quello di esaminare tali ordinamenti sia nella loro individualità, sia nel loro coordinamento in ordinamenti unitari più ampi. In questa complessa realtà giuridica si espresse la giurisprudenza, la quale si rivolse ai testi giustinianei ed alle raccolte canonistiche per inquadrare la prassi vigente nelle categorie razionali da quelli definite o da lei stessa create sul loro fondamento, al fine di conferire ordine e forza vincolante,

creatrice certa di diritti e di corrispettivi doveri, ai rapporti intersoggettivi nati nella concreta realtà sociale. Un'impostazione metodologica, questa, che dovrebbe consentire una più adeguata comprensione del diritto di età profondamente diverse da quella contemporanea.

Un'ultima annotazione. La crisi della Pandettistica ha avuto la conseguenza di ridimensionare il ruolo della scienza romanistica, non più intesa come costruttrice dell'archetipo di quel sistema teorico e dogmatico in cui ogni settore del diritto positivo trovava ordine e coerenza, ma come scienza volta allo studio di un diritto di decisiva importanza per la definizione dei concetti giuridici e per tradizione del mondo occidentale, ma sotto più aspetti lontano dai problemi vivi della complessa società odierna. In questa nuova situazione i giuristi positivi hanno mostrato crescente interesse per il diritto di epoche successive all'antica, soprattutto di quelle più recenti, al quale si rivolgono per meglio comprendere la disciplina attuale tenendo conto dei suoi precedenti. Un tale indirizzo ha rafforzato il colloquio degli storici del diritto, soprattutto di quello moderno e contemporaneo, con i giuristi e consolidato il ruolo della disciplina nel quadro degli studi di giurisprudenza. Insieme con questi profili positivi, comunque, detto nuovo indirizzo presenta il grave rischio di consegnare la disciplina ad un ruolo meramente ancillare rispetto all'ordinamento odierno. Per evitare tale rischio credo sia indispensabile evidenziare la peculiarità del passato rispetto al presente, leggere il diritto non già come immutato nel tempo nella sostanza e cangiante esclusivamente nella disciplina, ma come realtà storica in continua evoluzione nelle sue categorie e nelle sue forme essenziali.

Abstract

Mario Caravale, Storiografia giuridica e metodo: qualche nota

Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento gli studi italiani sul diritto di età successiva all'antica si limitarono sostanzialmente al Medioevo: la giurisprudenza di questo periodo fu letta, sulla scia di Savigny, come diretta continuazione della romana, mentre si discusse sulla prevalenza nelle consuetudini locali della tradizione romanistica o di quella germanica. Negli anni '30 un nuovo indirizzo metodologico fu inaugurato da Calasso, il quale presentò il diritto medievale nella forma di un ordinato sistema fondato sul Sacro Romano Impero e costituito dall'*utrumque ius*, il diritto comune romano-canonico in rapporto dialettico con i diritti propri degli ordinamenti particolari. Allievi di Croce, al pari di Calasso, furono anche Cassandro e Paradisi, il primo interessato alla vita concreta del diritto in cui la norma astratta si invera nella prassi, il secondo ai collegamenti tra scienza giuridica e pensiero filosofico. Su posizioni diverse era, poi, Astuti, seguace di un metodo storico sistematico, per il quale in ogni epoca la dottrina aveva elaborato una lettura sistematica del diritto, e studioso attento anche della dottrina di età moderna. Nella seconda metà del secolo particolarmente ricco fu l'indirizzo filologico che ha sensibilmente arricchito la conoscenza delle opere di giuristi medievali e moderni, indirizzo che, comunque, è stato criticato per eccessivo interesse erudito e per scarsa attenzione a problemi giuridici. Dagli ultimi decenni del scolo scorso gli studi si sono andati caratterizzando per un crescente interesse al diritto di età moderna e soprattutto contemporanea, per l'attenzione da un canto alla dottrina europea, dall'altro agli ordinamenti locali italiani, per il rifiuto di adottare per il passato categorie giuridiche odierne, per un più intenso dialogo con i giuristi positivi.

Parole chiave: *utrumque ius*, pandettistica, filologia.

Mario Caravale, History of law and methodological approach: some notes

Italian studies on post-Roman law were first dedicated to Medieval age; juridical thought of this period was intended, according to Savigny, as a direct continuation of Roman jurisprudence; in the same time scholars discused about the predominance of Roman or Germanic tradition in local uses. In the 1930s a new methodological approach was inaugurates by Calasso, who interpreted medi-

eval law as an organic and coherent system, founded on Holy Roman Empire and constitued by *utrumque ius* – the roman canon law – in dialectic relationship with local *iura propria*. As well as Calasso, Cassandro and Paradisi were scholars of Croce: Cassandro devoted his studies to local customs where the abstract law becomes concret rule, Paradisi to the connections between legal science and philosophical thought. On different positions was Astuti who studied the jurisprudence of each historical period as a theoretic system. In the second half of XX century philological researches on medieval jurists were strongly developed; they have been criticized by some scholars for lacking of attention to legal problems. Most recent studies have been characterized by an increasing interest in modern and contemporary law, by researches on European jurisprudence and on history of Italian States, by the awareness that present legal principles and categories are non fitted for the past, by a deeper dialogue with positive jurists.

Key words: *ius commune*, filological research, theoretic system.

Note sui collaboratori del presente fascicolo

Mario Caravale, Professore emerito di Storia del diritto italiano, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Francesco Bonini, Professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche, Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma

Carlos José Errázuriz M., Professore ordinario di Filosofia del diritto e di Teoria fondamentale del diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

Maria d'Arienzo, Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Montserrat Gas-Aixendri, Professore ordinario di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico dello Stato, Universitat Internacional de Catalunya

Beatrice Serra, Professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Fabio Vecchi, Professore a contratto di Storia del diritto canonico, Università "Magnia Græcia" di Catanzaro

Natale Vescio, Ricercatore di Storia delle istituzioni politiche, Università del Salento

Claudio Gentile, Dottore di ricerca in Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

ARCHIVIO GIURIDICO

Elenco Valutatori
Anno 2018

Prof. Antonio Banfi
Prof. Eduardo Baura
Prof. Francesco Bonini
Prof.ssa Susanna Cafaro
Prof.ssa Erminia Camassa
Prof. Paolo Cavana
Prof. Andrea Ciampani
Prof. Davide Cito
Prof. Orazio Condorelli
Prof. Ottavio De Bertolis
Prof. Massimo del Pozzo
Dott. Costantino-M. Fabris
Prof. Alessandro Ferrari
Prof.ssa Emanuela Giacobbe
Prof. Tomaso Francesco Giupponi
Prof. Pasquale Lillo
Prof. Pietro Lo Iacono
Prof. Fabio Macioce
Prof. Venerando Marano
Prof.ssa Fabiana Mattioli
Prof.ssa Daniela Milani
Prof. Jesús Miñambres
Prof.ssa Chiara Minelli
Prof. Vincenzo Pacillo
Prof. Luca Paladini
Prof. Paolo Papanti-Pelletier
Prof.ssa Margherita Pittalis
Prof. Ivano Pontoriero
Prof. Fernando Puig
Prof. Mario Ricca
Prof. Angelo Rinella
Prof. Giovanni Rossi
Prof. Antonio Saccoccio
Prof.ssa Nicoletta Sarti
Prof. Jean-Pierre Schouppe
Prof. Lorenzo Sinisi
Prof. Carmelo Elio Tavilla
Prof. Vincenzo Turchi
Prof. Roberto Zannotti

INDICE DEL FASCICOLO 1 2018

Miscellanea

Arnaldo Morace Pinelli, Il *revirement* della Cassazione in tema di assegno divorzile: in attesa delle Sezioni Unite 3

Francesco D'Agostino, Pluralismo difficile 25

Elisa Baroncini, Attacco ai magnifici sette: il blocco nella composizione dell'Organo d'appello dell'OMC 35

Antonello Blasi, L'attività internazionale della Santa Sede attraverso Concordati e Accordi con ordinamenti non di tradizione cristiana: i Paesi africani 123

Manuel Ganarin, L'avvicendamento delle codificazioni canoniche nella continuità della tradizione disciplinare della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche *per modum legis* 157

Fatti e giudizi

Giuseppe Dalla Torre, Il XVI Congresso internazionale di Diritto canonico a cent'anni dalla promulgazione del *Codex iuris canonici* 187

Recensioni 193

INDICE DEL FASCICOLO 2 2018

Miscellanea

Silvia Grassi, Il Consiglio Superiore della Magistratura tra informazione e comunicazione 203

Andrés Ollero, Legalidad y constitucionalidad 229

Alessandro Cassarino, *Exceptiones argentariae* ed ordine di adempimento delle prestazioni nelle vendite all'asta private nel diritto del Principato 257

Isabella Cortesi, Note sul recepimento vaticano di normative sovranazionali in materia finanziaria 287

Ciro Punzo, Il Cristianesimo: risposta pienamente adeguata alla tematica *gender* 355

Simone Petrilli, Le relazioni tra la Curia romana ed i Comuni nello Stato della Chiesa del XVIII secolo. Il caso della Comunità di Terracina 367

Fatti e giudizi

Giuseppe Dalla Torre, Nuova intesa sull'assistenza religiosa ai militari in Italia 413

Recensioni 419

INDICE DEL FASCICOLO 3 2018

Miscellanea

Giuseppe Dalla Torre, Declino dello Stato moderno e metamorfosi dello *Ius Publicum Ecclesiasticum* 431

Armando Torrent, El senadoconsulto Rubriano *de fideicommissariis libertatibus* Ulp. (5 *fideic.*) D. 40,5,26,7: *si hi, a quibus libertatem praestari oportet, evocati a praetore adesse noluissent.* Un intento de explicación material y procesal..... 451

José Ramón de Verda y Beamonte, I diritti della personalità come categoria unitaria nell'esperienza giuridica spagnola..... 511

Alessandro Grillone, Le guarentigie reali del locatore di *praedia urbana* nei primi secoli dell'Impero 555

Michele Grazia, Il principio di complementarietà in materia di formazione seminariale dei futuri chierici tra *Codex Iuris Canonici* e *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*..... 591

Recensioni..... 613

INDICE DEL FASCICOLO 4 2018

Atti del Convegno
Il metodo nelle scienze istituzionali e politiche:
una prospettiva interdisciplinare tra passato e presente
Libera Università Maria Ss. Assunta - Roma, 26 marzo 2018
a cura di Fabio Vecchi e Natale Vescio

Francesco Bonini, La storia delle istituzioni politiche: sviluppi e metodo 627

Mario Caravale, Storiografia giuridica e metodo: qualche nota 673

Carlos José Errázuriz M., Universalità d'orizzonte e specificità tematica nel metodo iusfilosofico di Sergio Cotta 689

Maria d'Arienzo, Il contributo del pensiero riformato del XVI secolo all'ermeneutica della laicità 697

Beatrice Serra, La costruzione *per legem* dell'ordinamento canonico: postille in tema di metodo giuridico 721

Fabio Vecchi, Suggestioni metodologiche di papa Francesco nel (controverso) dialogo tra il teologo ed il canonista 745

Natale Vescio, Giuseppe Salvioli tra storia e riforma delle istituzioni liberali. La prolusione palermitana sul metodo storico nel diritto civile 791

Recensioni 837

ARCHIVIO GIURIDICO *"Filippo Serafini"*

Periodico Fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio Giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, 'estratto' degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it.**

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.